



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
32^a Seduta
Venerdì 27 gennaio 2017

Deliberazione n. 170 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente gli otto articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 23 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 170 del 27 gennaio 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE
PER I MINORI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2017.

Reggio Calabria, 31 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

Il presente schema di disegno di legge prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori, figura già esistente in molte regioni italiane e che colmerà un vuoto legislativo esistente in Calabria.

L'Osservatorio è un organo collegiale che ha il compito di affrontare l'esigenza di diffondere maggiormente la cultura dei diritti delle fasce più deboli, ovvero dei minori, che non hanno rappresentanza alcuna o la cui voce giunge affievolita alle Istituzioni.

Lo status costituzionale del minore è disegnato in larga misura nella prospettiva della protezione che l'ordinamento giuridico deve offrire ad un soggetto debole.

In particolare, la nostra Carta Costituzionale contempla, agli artt. 2, 3 e 31, il principio fondamentale della salvaguardia dei valori della dignità e dei diritti dei minori contro qualsiasi situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che possano comprendere un sano sviluppo psico-fisico e una normale crescita pedagogica.

Al minore deve essere riconosciuto il diritto alla famiglia, all'educazione, allo sviluppo fisico, intellettuale, morale e spirituale e lo stesso deve poter sviluppare pienamente le proprie potenzialità di relazione, di autonomia, di creatività, in ambito familiare e sociale, nel pieno rispetto degli ideali di dignità e libertà.

In Italia apposite leggi regionali hanno istituito organismi che al di là delle diverse denominazioni hanno il compito di tutelare i diritti all'infanzia, anche nell'ambito dei processi di ridefinizione dei servizi socio-assistenziali che si sono succeduti dopo l'approvazione della Legge quadro sui servizi sociali (L. 328/2000).

In particolare, si sono dotate della figura del Garante, un organo monocratico che ha autonomia di potere rispetto a quello politico, non ha vincoli di subordinazione gerarchica ed è strumento di tutela dei diritti dei minori con il compito di monitorare e garantire il rispetto delle norme.

Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, vigilanza, ascolto, segnalazione, promozione, partecipazione, interventi presso pubbliche amministrazioni e autorità giudiziarie, oltre a competenze consultive.

In Calabria tale figura è stata istituita con legge regionale 12.11.2004, n.28 e s.m.i. intervenute con l.r. 10.07.2008, n.22 e s.m.i.

Nell'ambito della programmazione delle politiche regionali e locali in tema di infanzia è necessario, però, sviluppare nuove linee direttrici che supportino gli organi decisori regionali nell'adozione delle scelte strategiche e il cui compito potrà essere affidato all'istituendo Osservatorio regionale per i minori.

L'Osservatorio regionale per i minori deve nascere con lo scopo di favorire il processo di affermazione dei diritti dei minori, al fine di promuovere la sensibilizzazione delle istituzioni e della società civile attraverso la tutela del



Consiglio Regionale della Calabria

minore quale soggetto di diritto e di cittadinanza, di supportare la Regione nella promozione e definizione delle politiche integrate di intervento a favore del minore.

In particolare, avrà il compito di recepire dati anche statistici, informazioni sulla condizione dei minori, che siano di supporto per coloro che, a diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza; monitorare le esperienze significative presenti sul territorio regionale per tradurre i bisogni in risposte adeguate e mantenere relazioni e collaborazioni con l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza e con il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Pertanto, al fine di colmare carenze di adeguata tutela proprie del nostro ordinamento giuridico, e per riconoscere pienezza ai diritti dei minori, considerando negazione ogni forma di prevaricazione, condizionamento e lesione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e della sua dignità, è estremamente necessario presentare la proposta di legge sull'istituzione in Calabria dell'Osservatorio regionale per i minori.

Si riporta di seguito il contenuto dello schema di disegno di legge composto da 8 articoli.

L'articolo 1 (Finalità) definisce la finalità dell'istituzione del progetto e in particolare sancisce che la Regione Calabria, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale e dalle leggi vigenti, riconosce pienezza ai diritti dei minori e nega ogni forma di prevaricazione, condizionamento e lesione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e della sua dignità.

L'articolo 2 (Osservatorio regionale per i minori) istituisce la figura dell'Osservatorio regionale per i minori presso il dipartimento Politiche sociali della Regione Calabria che, nel pieno rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, assicura un supporto tecnico, amministrativo, funzionale e lo coordina.

L'articolo 3 (Composizione e funzionamento) specifica quali componenti possono entrare a far parte dell'Osservatorio regionale per i minori. La funzione di presidente è attribuita all'Assessore regionale alle Politiche Sociali, o ad un suo delegato e dell'Osservatorio fanno parte un delegato del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI); un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI); il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza con funzione esclusivamente consultiva; tre rappresentanti appartenenti al terzo settore; un rappresentante dell'Unicef.

Ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90 e s.m.i., in considerazione delle particolari funzioni dell'Osservatorio, nonché per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune, previo accordo con le Pubbliche Amministrazioni interessate, sono definite le modalità di partecipazione delle Autorità Giudiziarie competenti e con le altre autorità statali.

L'articolo in esame disciplina la durata del mandato (4 anni) rinnovabile.



Il comma 5 stabilisce che il funzionamento interno può essere disciplinato da apposito regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

Il comma 6 attribuisce ad un funzionario del dipartimento Politiche Sociali le mansioni di Segretario.

L'articolo 4 (Compiti e funzioni), comma 1 e comma 2, contiene l'elenco dettagliato dei compiti e delle funzioni svolte dall'Osservatorio regionale per i minori.

In particolare svolge ricerche e studi sulle problematiche inerenti i minori, finalizzati a fornire orientamenti e proposte operative in ordine alle aree di operatività relative a: povertà, integrazione, genitorialità, servizi educativi.

Inoltre, esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori mediante compiti di ricerche statistiche, di proposta, monitoraggio, informazione, consultivi, di collaborazione e di ascolto dei minori.

In particolare, fornisce un valido supporto alla programmazione regionale attraverso dati statistici e a coloro che, nei diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza.

Promuove ricerche e approfondimenti tematici con contributi scritti di commento e analisi dei dati e dei fenomeni rilevanti e monitora le esperienze significative avviate sul territorio regionale per tradurre ulteriori bisogni in risposte adeguate.

Collabora con l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, fornendo i dati volti all'elaborazione della relazione biennale sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza e monitorando l'attuazione sul territorio del Piano Nazionale d'azione per l'Infanzia (PNI) previsto dalla legge n.451/1997, e interagisce col Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Elabora dati specifici su richiesta del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, di Enti locali, Province, ASP, Università e ricercatori per l'orientamento della pianificazione, della programmazione e l'elaborazione della normativa regionale, il monitoraggio e la valutazione dell'offerta dei servizi.

Divulga i risultati conseguiti attraverso l'attività statistica e di ricerca e supporta l'Amministrazione regionale e quelle locali nelle funzioni di programmazione, finanziamento e verifica dei servizi ed interventi per la popolazione minorile di rispettiva competenza, attraverso adeguata lettura quali-quantitativa dei bisogni dell'infanzia e dei servizi offerti.

Agli enti istituzionali e agli organismi impegnati nel settore invia tutte le notizie circa la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso iniziative di informazione, servizi di documentazione e monitoraggio.

Favorisce, altresì, il collegamento tra i vari organismi interessati ai fini dell'impostazione e del perseguimento di una politica unitaria per i minori e fornisce documentazione e supporti informativi a soggetti pubblici e privati che operano con finalità rivolte alle problematiche minorili.

Collabora nella progettazione e nello svolgimento di iniziative seminariali, corsi di formazione e progetti di ricerca, formula proposte e redige pareri alla Giunta



regionale ed al Consiglio regionale su iniziative di carattere legislativo, amministrativo e tecnico riguardanti i minori.

Predisporre la relazione annuale sull'azione amministrativa sviluppatasi nel periodo sul territorio regionale per quanto attiene ai problemi dei minori, anche al fine di permettere alla Giunta regionale la formulazione di direttive agli Enti locali e realizza mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate alla popolazione minorile.

Infine, analizza i fabbisogni degli operatori pubblici che intervengono sui minori e valuta gli interventi regionali e le proposte necessarie a rendere più efficaci o, suggerisce nuovi interventi.

L'articolo 5 (Programma annuale di attività) prevede che l'Osservatorio regionale per i minori, annualmente ed entro il mese di ottobre, ha il compito di programmare le attività che intende svolgere nell'anno successivo. Tale programma deve essere correlato da un'analisi finanziaria e dell'indicazione della relativa copertura e deve essere approvato dalla Giunta regionale.

In riferimento ai dati acquisiti, all'attività svolta, alle osservazioni e proposte, l'articolo 6 stabilisce che l'Osservatorio deve presentare al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata, che verrà diffusa a mezzo degli organi di stampa, pubblicata sul sito web della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

L'articolo 7 (Clausola di invarianza degli oneri finanziaria) prevede che all'attuazione della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

L'articolo 8 (Pubblicazione) stabilisce che la presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 7 Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER I MINORI

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:



Il presente schema di disegno di legge prevede l'Istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori, figura già esistente in molte regioni italiane e che colmerà un vuoto legislativo esistente in Calabria.

L'Osservatorio sarà un organo collegiale che avrà il compito di affrontare l'esigenza di diffondere maggiormente la cultura dei diritti delle fasce più deboli, ovvero dei minori, che non hanno rappresentanza alcuna o la cui voce giunge affievolita alle Istituzioni.

La nostra Costituzione contempla, agli artt. 2, 3 e 31, il principio fondamentale della salvaguardia dei valori della dignità e dei diritti dei minori contro qualsiasi situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che possano compromettere un sano sviluppo psico – fisico e una normale crescita pedagogica.

L'Osservatorio regionale per i minori deve nascere con lo scopo di favorire il processo di affermazione dei diritti dei minori, al fine di promuovere la sensibilizzazione delle Istituzioni e della società civile attraverso la tutela del minore quale soggetto di diritto e di cittadinanza, di supportare la Regione nella promozione e definizione delle politiche integrate di intervento a favore del minore.

In particolare, avrà il compito di reperire dati anche statistici, informazioni sulla condizione dei minori, che siano di supporto per coloro che, a diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza; monitorare le esperienze significative presenti sul territorio regionale per tradurre i bisogni in risposte adeguate e mantenere relazioni e collaborazioni con l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I potenziali fruitori delle attività sono i minori, soprattutto coloro che versano in situazione di disagio socio – economico e psicopedagogico. Non sono previsti interventi di tipo economico – finanziario ovvero contributi, bensì funzioni di analisi, studio e ricerca.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Nella presente proposta di legge è gratuita la partecipazione dei componenti dell'osservatorio.

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – elementi e criteri



Consiglio Regionale della Calabria

ARTICOLAZIONE PER ANNO, MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art. 7		Euro 0,00
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missioni e programma	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale	€	€		

- spesa annua a regime € 0,00
- oneri di gestione : € 0,00

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Disegno di legge con approvazione da parte della Giunta regionale e successiva trasmissione al Consiglio regionale per l'iter procedimentale ai sensi di Legge.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti



Consiglio Regionale della Calabria

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

□ utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Programma n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

➤ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

➤ incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Tipologia n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

➤ Programma n. _____

1.4 imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente

➤ Programma n. _____

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso



Consiglio Regionale della Calabria

➤ Anno _____,

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03
Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti- Titolo 1
spese correnti

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03
Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale –
Titolo 2 spese in conto capitale

2.1.2 utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma
concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno _____, Programma n. _____

**2.2 variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2)
con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle
previste in una determinata Tipologia:**

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

**2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti
autorizzazioni di spesa:**

Anno _____, Programma n. _____

**2.4 imputazione esatta ad una o più Programmi del bilancio
pluriennale vigente:**

Anno _____, Programma n. _____



Consiglio Regionale della Calabria

RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

3 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2017

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)





**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Calabria, secondo i principi della Costituzione e delle leggi vigenti, riconosce che ogni forma di prevaricazione, condizionamento e violenza contro i minori costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e dignità.

**Art. 2
(Osservatorio regionale dei minori)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'Osservatorio regionale dei minori presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, che assicura il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale.

**Art. 3
(Composizione e funzionamento)**

1. L'Osservatorio regionale sui minori, di seguito denominato Osservatorio, è composto da:

- a) l'assessore regionale alle politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza con funzione esclusivamente consultiva;
- c) un delegato del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute;
- d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI Calabria);
- e) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) della Calabria;
- f) tre rappresentanti appartenenti al terzo settore operanti nel territorio della Regione Calabria;
- g) un rappresentante del Comitato Unicef Calabria.

2. In considerazione delle particolari funzioni dell'Osservatorio, nonché per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune, previo accordo con le pubbliche amministrazioni interessate, sono definite le modalità per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio delle autorità giudiziarie e delle altre autorità statali competenti in materia di infanzia e di adolescenza.

3. La partecipazione dei componenti dell'Osservatorio è gratuita.

4. I componenti dell'Osservatorio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.



5. Il funzionamento dell'Osservatorio può essere disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Svolge mansioni di segretario un funzionario del dipartimento competente in materia di politiche sociali della Regione Calabria.

Art. 4
(Compiti e finzioni)

1. L'Osservatorio svolge principalmente funzioni di analisi, studio e ricerca sulle principali problematiche inerenti i minori, contribuendo a fornire orientamenti e proposte operative alla Giunta regionale in ordine alle aree di competenza relative alla povertà minorile economica e culturale, all'integrazione, alla genitorialità e ai servizi educativi.

2. In particolare, l'attività dell'Osservatorio regionale attua quanto previsto dall'Osservatorio nazionale per i minori attraverso i seguenti compiti:

a) acquisizione e restituzione di dati statistici sulla popolazione minorile a coloro che, nei diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza;

b) promozione di ricerche, approfondimenti tematici e analisi dei dati e dei fenomeni rilevati in ambito regionale;

c) monitoraggio delle esperienze significative avviate sul territorio regionale per tradurre ulteriori bisogni in risposte adeguate;

d) collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, attraverso l'invio dei dati sui minori in ambito regionale, volti alla redazione della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, ed il monitoraggio dell'attuazione sul territorio del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

e) collaborazione col Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;

f) diffusione dei risultati conseguiti in modalità open data e attraverso le attività di statistica e di ricerca;

g) favorire la rete con i vari organismi e enti locali, per realizzare una unitaria strategia a favore dei minori;

h) relazione annuale sull'attività amministrativa svolta sul territorio regionale con riguardo ai problemi dei minori, anche al fine di consentire alla Giunta regionale la formulazione di direttive agli enti locali;

i) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate alla popolazione minorile;

j) analisi dei fabbisogni formativi degli operatori pubblici che intervengono sui minori;

k) valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli stessi più efficaci o suggerimenti in ordine a nuovi interventi.



Art. 5

(Programma annuale di attività)

1. L'Osservatorio, entro la fine di ottobre di ogni anno, predispone un programma di attività da svolgere nell'anno successivo, corredato da un'analisi finanziaria e dalla indicazione della relativa copertura.

2. Il programma annuale di attività è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

(Relazione annuale)

1. L' Osservatorio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate.

2. La relazione annuale è diffusa sul sito web regionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Art. 7

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 8

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.